



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
REGIONE DEL LAZIO - GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29/02/2008

ADDI' 29/02/2008 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA
 CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSTI
 COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	FICHERA	Daniele	Assessore
POMPII	Meschino	Vice			
ASTORRE	Bruno	Presidente	MANCINI	Claudio	"
PATTAGLIA	Augusto	Assessore	MICHELANGELO	Mario	"
COPPOTELLI	Anna Salome	"	NIERI	Luigi	"
COSTA	Silvia	"	RODANO	Giulia	"
DALIA	Francesco	"	TIBALDI	Alessandra	"
DE ANGELIS	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DI STEFANO	Marco	"	ZARATTI	Filiberto	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

-***** OMISSIS

ASSISTI: MARRAZZO - COPPOTELLI - DE ANGELIS - VALENTINI

DELIBERAZIONE N. 142

Oggetto:

Comune di Frosinone. Variante alle N.T.A. del vigente P.R.G. -
 Introduzione dell'art. 39 "Normativa urbanistica per i complessi
 di sale cinematografiche". Delibera di C.C. n. 16 del
 13.02.2002. Approvazione.





142 29 FEB. 2008 lu

Oggetto: Comune di Frosinone

Variante alle N.T.A. del vigente P.R.G. - ^{INTRODUZIONE} **Integrazione** dell'art. 39
"Normativa urbanistica per i complessi di sale cinematografiche"
Delibera di C.C. n. 16 del 13.02.2002.

Approvazione.

La Giunta Regionale

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica

Vista la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8;

Vista la legge regionale 5 settembre 1972, n. 8;

Vista la legge regionale 12 giugno 1975, n.72;

Visto l'art. 16 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38;

Visto il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale del 6 settembre 2002, n. 12 s. m. i. ;

PREMESSO che il Comune di Frosinone è dotato di un Piano Regolatore Generale approvato D.M. n. 1400 del 21.03.1972;

Vista la deliberazione consiliare n. 16 del 13.02.2002 con la quale il Comune di Frosinone ha adottato la Variante alle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. riguardante l'^{INTRODUZIONE} **Integrazione** dell'art. 39 "Normativa urbanistica per i complessi di sale cinematografiche";

Atteso che a seguito della pubblicazione degli atti, avvenuta nelle forme di legge, non sono state presentate osservazioni;


Rilevato che gli atti relativi alla Variante in questione, sono stati sottoposti all'esame del Comitato Regionale per il Territorio per l'emanazione del parere di competenza ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 22.12.1999, n. 38 e che tale Organo consultivo della Regione, con voto n. 98/2 reso nella seduta del 22.09.2005, integrato dal voto n. 99/1 del 06.10.2005, allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante quale **Allegato A**, ha ritenuto che la suddetta variante sia meritevole di approvazione con le modifiche ^{ED INTEGRAZIONI} introdotte d'ufficio ai sensi dell'art. 3 della legge 6 agosto 1967, n. 765;

Vista la nota n. 5176 del 12.01.2006 con la quale il Dipartimento Territorio - Direzione Regionale Territorio e Urbanistica ha trasmesso all'Amministrazione comunale di Frosinone le modifiche proposte dal Comitato Regionale per il Territorio invitandola a formulare al riguardo le proprie controdeduzioni ai sensi del citato articolo 3 della citata legge 765/67;

Vista la delibera consiliare n. 25 del 13.04.2006 con la quale il Comune di Frosinone non ha accettato integralmente le modifiche apportate dal citato C.R.p.T con il sopra richiamato voto;



142 29 FEB. 2008 *lu*



Visto il voto n. 126/3 del 22.02.2007 con il quale il Comitato Regionale per il Territorio ha espresso il parere che l'introduzione dell'art. 39 "Normativa urbanistica per i complessi di sale cinematografiche" nelle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. del Comune di Frosinone, adottata con deliberazione consiliare n. 16 del 13.02.2002 sia meritevole di approvazione con le modifiche ed integrazioni introdotte d'ufficio e contenute nel voto n. 98/2 del 22.9.2005 come integrato dal voto 99/1 del 6.10.2005 che si intende riconfermato e che le controdeduzioni Comunali contenute nella deliberazione consiliare n. 25 del 13.4.2006 devono intendersi pertanto non accolte. **Ritenuto** di condividere e fare propri i pareri del Comitato Regionale per il Territorio n. 98/2 reso nella seduta del 22.09.2005, integrato dal parere n. 99/1 del 06.10.2005 e n. 126/3 del 22.02.2007, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione quali **Allegato A e B**;

CONSIDERATO :

- che l'art. 22 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 "Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche" prevede che le Regioni disciplinino le modalità di autorizzazione alla realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche nonché alla ristrutturazione o all'ampliamento di sale e arene già in attività;
- che tale competenza è stata disciplinata e regolamentata dalla Regione Lazio con l'art. 60 della Legge Regionale 28 aprile 2006 n. 4 (legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006) e con successivo regolamento regionale 17 dicembre 2007 n. 16, relativo all'autorizzazione all'esercizio cinematografico.

RITENUTO che le disposizioni della variante in oggetto debbano nella fase attuativa comunque riferirsi ai parametri introdotti dalle soprarichiamate leggi e regolamenti di settore;


RITENUTO, altresì, che il presente provvedimento non è soggetto a concertazione con le parti sociali;

ALL'UNANIMITÀ

DELIBERA

Di approvare la variante alle N.T.A. del vigente P.R.G., riguardante l'introduzione dell'art. 39 "Normativa urbanistica per i complessi di sale cinematografiche", adottata





142 29 FEB. 2008 *lu*

dal Comune di Frosinone con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 13.02.2002, secondo le modifiche ed integrazioni contenute nel parere del Comitato Regionale per il Territorio reso con il voto n. 98/2 nella seduta del 22.09.2005, integrato dal parere n. 99/1 del 06.10.2005 e successivo voto n. 126/3 del 22.02.2007, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione quali **Allegato A e B**;

L'Allegato A, l'Allegato B e la delibera consiliare di adozione n. 16 del 13.02.2002, contenente la norma variata, sono vistati dal Dirigente dell'Area 2B6 della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.



Allegato A



Allegato B

IL VICE PRESIDENTE: F.to Massimo POMPILI
IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI

12 MAG. 2008






REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO
Direzione Regionale Territorio e Urbanistica
Comitato Regionale per il Territorio

Dirigente dell'Area

(Arch. Elisabetta Ciardi)



[Signature]
ALLEGATO A

Comitato Regionale per il Territorio
Voto n. 98/2 del 22 settembre 2005 integrato dal Voto n. 99/1 del 6 ottobre 2005

Oggetto : Comune di Frosinone

Variante alle Norme tecniche di attuazione del P.R.G. : Introduzione dell' "Art. 39 – Normativa urbanistica per i complessi di sale cinematografiche"
Delib. Cons. Com.le n° 16 del 13.2.2002

ALLEG. alla DELIB. N. *142* *ly*

DEL *29* FEB 2008

La variante alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore del Comune di Frosinone è stata presentata, per esame e parere, alla Regione Lazio il 26.06.2002 prot. 14244 presso il Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Territorio e Urbanistica.

La documentazione allegata alla nota di trasmissione n. 9446 del 18.06.2002 è costituita da:

1. Delibera di C.C. n. 16 del 13.2.2002;
2. Certificato di deposito ed avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio;
3. Copia del manifesto;
4. Stralcio quotidiani;
5. Certificato che non sono pervenute osservazioni;
6. Norme tecniche di attuazione del PRG vigente.


Entro i termini di pubblicazione della variante non sono pervenute al Comune osservazioni come certificato in data 17.6.2002 dal Dirigente U.O. D1 – Pianificazione urbanistica.

Si prende atto che l'A.C. non ha ritenuto necessario, come esplicitato nella delibera di adozione, acquisire il parere relativo all'art. 13 della L64/74 in quanto la norma non incide significativamente sulle volumetrie edificabili nelle diverse sottozone, interessando volumetrie già esistenti sul territorio comunale, ancorché ricadenti in diverse sottozone, fermo restando il controllo esercitato dall'Autorità preposta in merito all'ammissibilità dei singoli interventi in relazione alla legge antisismica.

PREMESSO

Il comune di Frosinone è dotato PRG approvato con D.M. n° 1400 del 21.03.1972;

Con Deliberazione Consiliare n. 49 dell'11.06.2001 l'Amministrazione Comunale, ha ritenuto dover adeguare alla legge regionale 5.9.96, n. 37 le NTA del PRG vigente introducendo nell'apparato normativo un nuovo articolo relativo che di seguito si riporta con a fronte il testo con gli emendamenti proposti:



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO
Direzione Regionale Territorio e Urbanistica
Comitato Regionale per il Territorio

CONSIDERATO

La stesura della norma non appare sufficientemente chiara, si confondono disposizioni attinenti più al regolamento edilizio che alla normativa urbanistica, rendendo difficile la lettura e soprattutto non chiarendo lo spirito della legge regionale di riferimento. Si definiscono, infatti, dettagliatamente i tipi d'intervento e si specificano le percentuali degli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione dovuti per le destinazioni d'uso ammissibili, ma si trascurano di fatto le finalità degli interventi ammissibili per legge, che possono dedursi solo dalla lettura coordinata del testo proposto con quanto prescritto dalla legge regionale in argomento.

Da quanto su considerato si ritiene necessario, al fine di garantire una maggiore salvaguardia del territorio, nonché di migliorare l'efficacia della norma, apportare le seguenti modifiche al testo proposto riformulandolo in grassetto come di seguito riportato :

TESTO PROPOSTO

"Art. 39 - Normativa urbanistica per i complessi di sale cinematografiche"

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 05/09/1996 n.37, la presente norma disciplina gli interventi per le finalità di cui alla predetta legge da eseguirsi sugli immobili ubicati nel territorio Comunale di Frosinone. Tale norma non si applica sull'aree destinate a verde o a servizi di P.R.G. o ai piani attuativi. Ai fini dell'applicazione della predetta legge si applicano le seguenti definizioni e norme:

1. **Immobile utilizzato:** Per immobile utilizzato si intende un edificio o un complesso di edifici utilizzati, al momento della presentazione del progetto, per le finalità di cui alla L.R. n°37 del 5/9/96.


2. **Immobile già utilizzato:** Per immobile già utilizzato si intende un edificio o un complesso di edifici utilizzati, in qualunque periodo e per la durata minima continuativa di anni uno antecedentemente alla presentazione del progetto, per le finalità di cui alla L.R. n°37 del 5/9/96.

TESTO EMENDATO

"Art. 39 - Normativa urbanistica per i complessi di sale cinematografiche"

*"Ai sensi e per gli effetti della L.R. 05/09/1996 n.37, la presente norma disciplina gli interventi per le finalità di cui alla predetta legge da eseguirsi sugli immobili **utilizzati, già utilizzati o utilizzabili a sale cinematografiche ed a teatri.** Tale norma non si applica sull'aree destinate a verde o a servizi di P.R.G. o ai piani attuativi, **nonché nelle zone territoriali omogenee "A" e "CE" di cui agli articoli 17 e 25 delle presenti norme.***

***Almeno il 65% della superficie lorda utile di progetto deve essere destinata ai seguenti usi: complesso di sale cinematografiche, teatri, cineteche, biblioteche, musei, sale per concerti, sale per conferenze, spettacoli e mostre d'arte. Il restante 35% della superficie di progetto può essere utilizzata per attività commerciali di supporto, quali bar, ristoranti, tavole calde, sale da thé, librerie ed attività ad esse assimilabili e per palestre.** Ai fini dell'applicazione della predetta legge si applicano le seguenti norme:*



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO
Direzione Regionale Territorio e Urbanistica
Comitato Regionale per il Territorio

3. **Immobile utilizzabile:** Per immobile utilizzabile si intende un edificio che abbia attualmente caratteristiche dimensionali e spaziali da poter essere utilizzato, con l'esecuzione di opere edili (ristrutturazione) ma senza modifica del planovolumetrico per le finalità di cui alla L.R. n°37 del 5/9/96. Tale possibilità va dimostrata con idonei elaborati allegati al progetto. Eventuali ulteriori edifici insistenti sul lotto possono concorrere ai fini della determinazione della volumetria totale del nuovo edificio e/o complesso di edifici. Il requisito deve essere posseduto alla data di approvazione della presente delibera.

4. **Lotto di pertinenza:** Il lotto di pertinenza dell'immobile oggetto del presente articolo è costituito dall'insieme delle aree, libere, parzialmente libere e di sedime degli edifici, che alla data di adozione della presente norma sono di un'unica proprietà. L'aggregazione di aree di proprietà diversa è consentita solo a seguito di strumento urbanistico particolareggiato. Il lotto viene assentito con atto unilaterale d'obbligo trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliare, all'edificio o complesso di edifici realizzabile in forza della presente norma.

5. **Demolizione e ricostruzione:** Per demolizione e ricostruzione nell'ambito del presente articolo, si intende la completa demolizione di uno o più edifici esistenti e la ricostruzione di uno o più edifici aventi caratteristiche planovolumetriche diverse dai precedenti, mantenendo inalterato il complessivo volume preesistente.

È consentita la diminuzione del preesistente volume ma non l'aumento dello stesso.

A parità di volume è consentito l'aumento delle superfici lorde ed utili.

La demolizione e ricostruzione come sopra comporta il rispetto, nel lotto di pertinenza, di tutti gli standards, parcheggi e normative in genere, nazionali regionali e di P.R.G., relative alle nuove utilizzazioni.

1. *Nel caso di demolizione e ricostruzione è consentita la diminuzione del preesistente volume ma non l'aumento dello stesso.*

A parità di volume è consentito l'aumento delle superfici lorde ed utili.

La demolizione e ricostruzione come sopra comporta il rispetto, nel lotto di pertinenza, di tutti gli standard, parcheggi e normative in genere, nazionali regionali e di P.R.G., relative alle nuove utilizzazioni.

Le ricostruzioni dovranno osservare le seguenti norme:

- distacchi, altezze, superficie coperte, uguale alla precedente se la ricostruzione segue fedelmente il planovolumetrico precedente;

- nel caso di modifica del planovolumetrico, tutte le parti delle nuove costruzioni dovranno rispettare i seguenti parametri:

A. Altezza massima: 14 mt.;


B. Distacco dai confini: $\frac{1}{2} h$ e comunque mai inferiore a 5 mt.;

C. Superficie coperta: $\frac{1}{4}$ del lotto di pertinenza, o maggiore mantenendo, se superiore, la superficie coperta precedente alla demolizione;

D. L'altezza dell'insegne pubblicitarie e degli elementi decorativi deve comunque essere contenute nei limiti dell'altezza massima;

2. **Parcheggi:** dovranno essere rispettate le norme in materia di parcheggi. Una quota non inferiore al 2% (due) delle aree destinate a parcheggio dovrà essere assegnata alla sosta dei velocipedi.

3. **Viabilità:** La viabilità pubblica di accesso e deflusso al complesso dovrà essere adeguata a sostenere il traffico indotto dall'attività insediando, nel caso di nuovi insediamenti. Le strade statali si intendono comunque adeguate. Tale condizione dovrà essere dimostrata dal richiedente con apposita documentazione ed elaborazione tecnico-grafica;



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO
Direzione Regionale Territorio e Urbanistica
Comitato Regionale per il Territorio


Le ricostruzioni dovranno osservare le seguenti norme:

- distacchi, altezze, superficie coperte, uguale alla precedente se la ricostruzione segue fedelmente il planovolumetrico precedente;
- nel caso di modifica del planovolumetrico, tutte le parti delle nuove costruzioni dovranno rispettare i seguenti parametri:
 - A. Altezza massima: 14 mt.;
 - B. Distacco dai confini: $\frac{1}{2} h$ e comunque mai inferiore a 5 mt.;
 - C. Superficie coperta: $\frac{1}{4}$ del lotto di pertinenza, o maggiore mantenendo, se superiore, la superficie coperta precedente alla demolizione;
 - D. Insegne pubblicitarie ed elementi decorativi: le insegne pubblicitarie e gli elementi decorativi dovranno sempre essere contenuti decorosamente ed armonicamente all'interno dei prospetti degli edifici e non emergere dal coronamento degli stessi. L'altezza dell'insegne pubblicitarie e degli elementi decorativi deve comunque essere contenute nei limiti dell'altezza massima;
 - E. Per le ristrutturazioni con mantenimento del planovolumetrico esistente, anche se effettuate con demolizione e ricostruzione, gli oneri di cui all'art. 5 della L. 10/77, sono dovuti nella misura del 60%, la presente norma sostituisce ogni diversa determinazione in materia;
 - F. Per la demolizione e ricostruzione con modifiche planovolumetriche gli oneri di cui al punto precedente sono dovuti per intero; Ai fini della determinazione del costo di costruzione le destinazioni d'uso ammissibili ai sensi della L.R. n°37 del 5/9/96 si applicano nel caso di specie, le seguenti percentuali:
 - bar, ristoranti, tavole calde, sale da tè il 7%
 - librerie ed attività ad esse assimilabili il 6%
 - per le palestre il 3%

Le predette percentuali sono modificabili

4. Sistemazioni esterne: almeno il 50% delle superfici non occupate da edifici dovrà essere sistemata a verde; dovrà essere posto a dimora 1 albero di essenza autoctona ogni 15 mc. se piantumato lungo un percorso o sul ciglio stradale oppure 1 per ogni 200 mc (esempio: orniello, acero campestre, quercia e bagolaro). Le aree a verde possono essere considerate ai fini del rispetto di eventuali normative sui parcheggi;

5. Altezza interna dei locali: tutti gli ambienti dovranno avere altezza utile interna conforme a quanto previsto dalle normative particolari inerenti le destinazioni d'uso degli stessi, e comunque mai inferiore a mt. 3.00;



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO
Direzione Regionale Territorio e Urbanistica
Comitato Regionale per il Territorio

con delibera consiliare che non costituisce variante alla N.T.A. del P.R.G.;

6. Nel caso di immobili ed aree sottoposti a vincoli di qualunque genere si applicano le normative relative allo specifico regime di tutela;

7. Parcheggi: dovranno essere rispettate le norme in materia di parcheggi. Una quota non inferiore al 2% (due) delle aree destinate a parcheggio dovrà essere assegnata alla sosta dei velocipedi.

8. Viabilità: La viabilità pubblica di accesso e deflusso al complesso dovrà essere adeguata a sostenere il traffico indotto dall'attività insediando, nel caso di nuovi insediamenti. Le strade statali si intendono comunque adeguate. Tale condizione dovrà essere dimostrata dal richiedente con apposita documentazione ed elaborazione tecnico-grafica. In caso di insufficienza della viabilità esistente l'Amministrazione e il proponente potranno concertare, in sede di conferenza di servizi convocata dal Responsabile del Procedimento, idonee misure integrative e/o correttive da porre a carico del proponente;

9. Sistemazioni esterne: almeno il 50% delle superfici non occupate da edifici dovrà essere sistemata a verde; dovranno essere posta a dimora 1 albero di essenza autoctona ogni 15 ml. se piantumati lungo un percorso o sul ciglio stradale oppure 1 per ogni 200 mc (esempio: orniello, acero campestre, quercia e bagolaro). Le aree a verde possono essere considerate ai fini del rispetto di eventuali normative sui parcheggi;

10. Recinzioni: le recinzioni potranno essere realizzate in muratura di qualunque tipo o in cemento armato rivestito fino ad un'altezza di mt.1.00 dalla quota di sistemazione esterna, sormontata da ulteriori elementi, fino all'altezza totale della



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO
Direzione Regionale Territorio e Urbanistica
Comitato Regionale per il Territorio

sistemazione esterna di mt. 2.00 (ringhiere, pannelli e simili) che non creino barriere visive;

11. Altezza interna dei locali: tutti gli ambienti dovranno avere altezza utile interna conforme a quanto previsto dalle normative particolari inerenti le destinazioni d'uso degli stessi, e comunque mai inferiore a mt.3.00;

Tutto ciò premesso e considerato il Comitato è del

PARERE

Che la variante alle N.T.A. del P.R.G. con l'introduzione dell'art. 39 "Normativa urbanistica per i complessi di sale cinematografiche", adottata con delibera consiliare n° 16 del 13.02.2002 dal Comune di Frosinone, sia meritevole di approvazione con le modifiche ed integrazioni sopra riportate sia nella zonizzazione che nel testo delle NTA, introdotte d'ufficio ai sensi dell'art. 3 della Legge 6 Agosto 1967 n° 765.


Il Segretario del C.R.p.T.
(arch. Ludio Zoppini)

Il Presidente del C.R.p.T.
(arch Paolo Ravaldini)





DIPARTIMENTO TERRITORIO
Direzione Regionale Territorio e Urbanistica
Comitato Regionale per il Territorio



ALLEGATO B

COMITATO REGIONALE PER IL TERRITORIO Voto n. 126/3, del 22 Febbraio 2007.

Commissione Relatrice:
arch. Orazio Campo
arch. Alveraldo Scoditti

ALLEG. alla DELIB. N. 142 *lu*
DEL 29 FEB. 2008

Oggetto: Comune di Frosinone

Variante alle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.: Introduzione dell'Art. 39 – Normativa urbanistica per i complessi di sale cinematografiche”

Delib. Cons. Com.le n° 16 del 13.2.2002

Controdeduzioni Comunali al Voto del C.R.p.T. n. 98/2 del 22.9.2005 integrato dal Voto 99/1 del 6.10.2005

Delib. Cons. Com.le n° 25 del 13.4.06

IL COMITATO


Premesso che:

L'Amministrazione Comunale di Frosinone con nota n. 19339 del 21.4.2006, in ottemperanza di quanto previsto dalla legge 1150/42 e 765/67 ha trasmesso la deliberazione del consiglio comunale di controdeduzioni alle determinazioni espresse dal Comitato Regionale per il Territorio nelle sedute del 22.9.2005 e del 6.10.2005.

Il Comune di Frosinone è dotato di PRG approvato con D.M. n° 1400 del 21.03.1972.

Il Consiglio Comunale di Frosinone con deliberazione consiliare n. 16 del 13.02.2002 avente per oggetto "Integrazione N.T.A. del P.R.G. – Normative urbanistiche per attività di intrattenimento" ha ritenuto dover integrare le NTA con l'introduzione dell'art. 39 per il recupero di complessi immobiliari insistenti sul territorio da realizzarsi con intervento diretto secondo le finalità della LR 37/96.

La proposta è stata sottoposta all'esame del C.R.p.T. che con voto n.98/2 del 22.9.2005 e voto n. 99/1 del 6.10.2005 ha ritenuto la variante alle N.T.A. presentata meritevole di approvazione con le modifiche riportate nel voto stesso introducibili d'ufficio.



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO
Direzione Regionale Territorio e Urbanistica
Comitato Regionale per il Territorio

Detto voto è stato trasmesso da parte della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica al Comune di Frosinone con nota n. 5176 del 12.1.2006.

Le modifiche operate dal C.T.p.R. consistono nell'introduzione, al primo comma, di disposizioni contenute nella LR 37/96 escludendo gli interventi ricadenti in zona "CE" agricola; elidendo inoltre dall'articolato i successivi punti 1, 2, 3, 4, 6, e 10; condensando in una norma di più agile i punti 5 ed 8 ed elidendo tutte le dizioni di "dettaglio".

Con deliberazione n. 25 del 13.4.06 il Consiglio comunale di Frosinone ha controdedotto al Voto n. 98/2 del 22.9.05 come integrato dal voto 99/1 del 6.10.05; con tale atto l'Amministrazione comunale condividendo esclusivamente, la modifica apportata al primo comma ripropone quanto deliberato con il provvedimento originario di adozione alla variante.

Considerato che:

I punti ablati dal C.R.p.T. in sede di esame della proposta riguardano definizioni d'intervento, onori concessori (urbanizzazione, costo di costruzione), procedure ed iter amministrativi già stabiliti da normativa nazionale e regionale operanti ope legis o attinenti al Regolamento Edilizio Comunale (materia trasferita per legge regionale alle Province), ritiene che le controdeduzioni del Comune non possano essere accettate per le motivazioni sopra esposte.

Tutto ciò premesso e considerato, il "Comitato Regionale per il Territorio è del

P A R E R E

che l'integrazione delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. del Comune di Frosinone, con introduzione dell'art. 39 "Normativa urbanistica per i complessi di sale cinematografiche", adottata con deliberazione consiliare n. 16 del 13.02.2002 sia meritevole di approvazione con le modifiche ed integrazioni introdotte d'ufficio e contenute nel voto n. 98/2 del 22.9.2005 come integrato dal voto 99/1 del 6.10.2005, che si intende riconfermato. Le Controdeduzioni comunali contenute nella deliberazione consiliare n. 25 del 13.4.2006, devono intendersi pertanto non accolte.

IL SEGRETARIO DEL C.R.p.T.

(arch. Lucio Joppini)

IL VICE PRESIDENTE DEL C.R.p.T.

(arch. Daniele Iacovone)

